

LEGGE DI STABILITA' 2017 LE NOVITA' PIU' IMPORTANTI

E' entrata in vigore il 1/01/2017 la Legge di Bilancio per il 2017 ("**Legge di Stabilità 2017**"), che si compone di 1 articolo con 638 commi.

In questa Circolare:

- 1. BONUS EDILI - PROROGA DELLE DETRAZIONI DEL 50% E DEL 65%**
- 2. BONUS ALBERGHI**
- 3. SUPER AMMORTAMENTO / IPER AMMORTAMENTO**
- 4. CREDITO D'IMPOSTA R&S**
- 5. REGIME DI CASSA PER I CONTRIBUENTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA**
- 6. IVA DI GRUPPO**
- 7. TRASPORTO MARITTIMO, LACUALE, FLUVIALE LAGUNARE - ALIQUOTA IVA 5%**
- 8. RITENUTE CONDOMINI**
- 9. DEDUCIBILITÀ CANONI DI NOLEGGIO**
- 10. TASSA AUTOMOBILISTICA CUMULATIVA PER LE FLOTTE AZIENDALI**
- 11. CANONE RAI**
- 12. PROROGA DEL BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE 2017**
- 13. COLTIVATORI DIRETTI E IAP**
- 14. COMPENSAZIONI IVA ANIMALI VIVI DELLA SPECIE BOVINA E SUINA**
- 15. ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**
- 16. REGIME PER GLI OPERATORI BANCARI DI FINANZA ETICA E SOSTENIBILE**
- 17. SABATINI TER**
- 18. CONTRIBUTO ALLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI GRATUITI**
- 19. START UP E PMI INNOVATIVE**
- 20. SOCIETÀ QUOTATE E PERDITE SOCIETÀ NEO COSTITUITE**

- 21. REGIME SPECIALE PER IL RIENTRO DEI LAVORATORI QUALIFICATI**
- 22. TASSAZIONE FORFETTARIA PER CHI TRASFERISCE LA RESIDENZA IN ITALIA**
- 23. DETASSAZIONE ANNO 2017 E WELFARE AZIENDALE**
- 24. INCENTIVO PER ASSUNZIONI DI APPRENDISTATO**
- 25. CONGEDO OBBLIGATORIO PADRE, PREMIO DI NASCITA, BUONO NIDO E VOUCHER**
- 26. DETRAZIONE PER CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI TECNICI**
- 27. BONUS NIDO**
- 28. CONTRASTO ALL'EVASIONE**
- 29. IRI PER IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE**
- 30. ACE**
- 31. PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI**
- 32. PROROGA RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA**
- 33. PROROGA ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI**
- 34. NOTE DI VARIAZIONE**
- 35. ENTRO IL 31 MARZO LA COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DELLA DETRAZIONE AL 65%**
- 36. RIDUZIONE ALQUOTA IRES**

1. BONUS EDILI - PROROGA DELLE DETRAZIONI DEL 50% E DEL 65%

Si dispone la **proroga al 31/12/2017** delle seguenti detrazioni:

- **ristrutturazioni edilizie** (detrazione del 50%, con limite di spesa di €. 96.000)
- **risparmio energetico** (detrazione 65%)
- **acquisto di mobili e grandi elettrodomestici** (detrazione 50%).

BONUS CONDOMINI

Prorogata al **31/12/2021** la detrazione per gli interventi di risparmio energetico:

- sulle parti comuni degli edifici condominiali
- e per quelli che riguardano **tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio**.

In relazione alle spese sostenute dal 1/01/2017 al 31/12/2021 riferite a specifici interventi di riqualificazione riguardanti parti comuni condominiali, sono introdotte percentuali di detrazione più elevate:

a)	70% per gli interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza > 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio
b)	75% per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale o estiva
c)	si dà la possibilità di optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che abbiano effettuato gli interventi, o ad altri soggetti privati

BONUS ANTISISMICO

Con riferimento agli interventi antisismici (di cui all'art. 16-bis c. 1, lett. i) TUIR) su edifici (adibiti ad abitazioni ed attività produttive) ubicati nelle zone 1 e 2 (zone sismiche ad alta pericolosità) per le relative spese, sostenute dal **1/01/2017 fino al 31/12/2021**:

- è riconosciuta una **detrazione al 50%**
- ripartita in **5 quote annuali** di pari importo
- nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Limite di spesa: l'ammontare complessivo delle spese ammesse a detrazione non può superare €. 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno; nel caso di mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

L'agevolazione è estesa, per il medesimo arco temporale, anche per gli immobili situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti ma rari terremoti).

Nel caso in cui dall'adozione di misure antisismiche derivi:

- ✓ una **riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore**, la detrazione di imposta è elevata al 70% della spesa sostenuta
- ✓ qualora dall'intervento derivi il **passaggio a due classi di rischio inferiori**, la detrazione **spetta invece nella misura dell'80%**.

Divieto di cumulo delle agevolazioni

Le nuove detrazioni previste per l'adozione di misure antisismiche **non siano cumulabili** con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

INTERVENTI AGEVOLABILI	DETRAZ.	LIMITI DI SPESA E CONDIZIONI	PERIODO DI SOSTEN. SPESA
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE	50%	€ 96.000	26/06/2012 – 31/12/2017
BONUS MOBILI		€ 10.000	
(acquisto mobili e grandi elettrodomestici)	50%	Per il 2017: consentita limitatamente agli interventi iniziati dal 2016	6/06/2013 – 31/12/2017
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA:			
DI UNITA' IMMOBILIARI	55%	Differenziato per tipologia di intervento	01/01/2013 – 5/06/2013
	65%		06/06/2013 – 31/12/2017
DI PARTI COMUNI CONDOMINIALI			
- in generale	65%	Differenziato per tipologia di intervento	
- interventi su involucro edificio con incidenza > 25% della superficie disperdente lorda	70%	€ 40.000 x n° unità immobiliari nel condominio	01/01/2017 31/12/2021
- lavori per migliorare la prestazione energetica invernale e estiva	75%		
MISURE ANTISISMICHE	65%	€ 96.000	4/08/2013 – 31/12/2016
	50%	spese su edifici ricadenti in zone sismiche 1, 2 e 3	
RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	70% (o 80%)	passaggio a 1 (o 2) classe di rischio inferiori	01/01/2017 31/12/2021
	75% (o 85%)	come sopra su parti comuni di condomini	
ACQUISTO E POSA IN OPERA DI:			
- schermature solari	65%	€ 92.307	01/01/2015 – 31/12/2017
- impianti di riscaldamento con generatori di calore a biomasse		€ 46.153	
CONTROLLO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	65%		Dal 01/01/2016
BONUS MOBILI GIOVANI COPPIE (NO PROROGA)	50%	€ 16.000	01/01/2016 – 31/12/2016
DETRAZ. IVA ACQ. IMMOBILI (NO PROROGA)	50%		01/01/2016 – 31/12/2016

BONUS MOBILI E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi del recupero del patrimonio edilizio, limitatamente a quelli iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016, viene inoltre riconosciuta una detrazione dell'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute nel 2017 riferite all'acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni) e per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerando, per gli interventi iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione. Il bonus mobili è da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Si ricorda che:

Ai fini della fruizione del bonus mobili le spese vanno computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione (di cui all'art. 16-bis, comma 1, Tuir)

2. BONUS ALBERGHI

Proroga per i periodi d'imposta 2017 e 2018 del credito di imposta previsto dall'art. 10 del DL 83/2014:

- per interventi di riqualificazione di strutture ricettive, turistico alberghiere
- a condizione che gli interventi perseguano anche le finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica, acquisto mobili

L'agevolazione:

- ✓ è rideterminata nella misura del 65 per cento (dal 30%)
- ✓ è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica.

Il credito di imposta:

- ✓ è ripartito in due quote annuali di pari importo

e può essere utilizzato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati nel limite massimo di 60 mil. di euro nell'anno 2018, di 120 mil. di euro nell'anno 2019 e di 60 mil. di euro nel 2020.

3. SUPER AMMORTAMENTO/IPER AMMORTAMENTO

Viene disposta:

- la proroga fino al 31/12/2017 il super ammortamento (incremento del 40% del costo d'acquisto/canone di leasing), introdotto dalla Legge di Stabilità 2016
- il super ammortamento sarà applicabile anche per gli acquisti effettuati fino al 30/06/2018 a patto che:
 - ✓ gli investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro dicembre 2017
 - ✓ entro tale data, sia anche avvenuto il pagamento di un acconto di almeno il 20%.

Non sarà possibile fruire del beneficio per le **auto ad uso promiscuo**.

Iper ammortamento 250%

La nuova agevolazione consiste:

- nell'incremento del **150%** il costo fiscale del bene ammortizzabile
- l'incentivo riguarda beni finalizzati a "*favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello industria 4.0*"
- beni agevolabili: sono quelli indicati nell'All. A della Legge di Bilancio per il 2017

La norma, con una definizione assai generica dei **beni oggetto dell'agevolazione**, introduce la possibilità di maggiorare del 150% il costo di acquisto di determinati beni materiali strumentali nuovi, il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori di azionamenti.

Nello specifico trattasi di:

- ✓ macchine utensili per asportazione,
- ✓ macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni, elettroerosione, processi elettrochimici,
- ✓ macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime,
- ✓ macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,
- ✓ macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura,
- ✓ macchine per il confezionamento e l'imballaggio,
- ✓ macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),

- ✓ robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
- ✓ macchine utensili e sistemi per il confezionamento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,
- ✓ macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,
- ✓ macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e per lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici),
- ✓ magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- ✓ controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller),
- ✓ interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento remoto di istruzioni e/o part program,
- ✓ integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,
- ✓ interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,
- ✓ rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- ✓ sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,
- ✓ monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo,
- ✓ caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),
- ✓ dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti,
- ✓ filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Allo stesso modo, rientrano nell'agevolazione anche i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità, ad esempio i sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multisensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e gli altri sistemi di monitoraggio per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica (per un elenco completo si rimanda all'allegato A della legge di bilancio).

Infine, sono ancora agevolati i dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro, sempre in logica 4.0:

- ✓ banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità),
- ✓ sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore,

- ✓ dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality,
- ✓ interfacce uomo-machina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

I soggetti che beneficiano di questa maggiorazione del 150% e che, nello stesso periodo, effettuano investimenti in beni immateriali, quali ad esempio software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni (compresi nell'allegato B della Legge di bilancio), possono maggiorare il relativo costo di acquisizione del 40%.

- per l'applicazione dell'agevolazione si prevede che gli acquisti devono essere effettuati negli stessi termini previsti per l'estensione del super ammortamento:
 - ✓ beni acquistati nel periodo **01.01.2017 – 31.12.2017**
 - ✓ acquisti effettuati fino al **30.06.2018** a condizione che
- entro il **31.12.2017** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia pagato un acconto almeno del 20% del costo di acquisizione.

Dichiarazione: per la fruizione di detti benefici l'impresa è tenuta a produrre:

- una dichiarazione resa dal legale rappresentante
- o, per beni aventi ciascuno un costo di acquisizione > €. 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato

attestante che i beni presentano le caratteristiche tecniche tali da poter essere inclusi negli elenchi dei beni agevolabili e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

4. CREDITO D'IMPOSTA R&S

E' disposto quanto segue:

- estensione **dal 2019 al 2020** del il periodo nel quale le spese per investimenti che vi sono sostenute possono essere ammesse a fruire del credito di imposta
- si eleva dal 25% al 50% la percentuale dell'eccedenza di spesa ammessa
- si eleva da 5 a 20 milioni il limite massimo per ciascun beneficiario
- si chiarisce che il credito d'imposta è fruibile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi agevolabili sono stati sostenuti
- si precisa, in relazione all'esclusiva modalità di utilizzo del credito in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, che l'utilizzo predetto possa aver luogo soltanto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi
- si amplia l'ambito applicativo dell'agevolazione:
 - ✓ sia in relazione al disposto superamento del necessario possesso di particolari requisiti per il personale tecnico impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (ci si limita ora ad un generico riferimento al personale impiegato in tali attività)
 - ✓ sia con riferimento alla platea soggettiva dei potenziali beneficiari (sono infatti ammesse all'agevolazione anche le imprese residenti vede che, a partire dal 1/01/2017, per tutte le tipologie di spese si applichi l'aliquota del 50%.

5. REGIME DI CASSA PER I CONTRIBUENTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

A partire **dall'1.1.2017** per i contribuenti in contabilità semplificata:

- il reddito d'impresa e il valore della produzione netta viene determinato secondo il criterio della "cassa"
- in sostituzione dell'attuale criterio della competenza economica, che resterà in vigore soltanto per i soggetti che opteranno per la contabilità ordinaria.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

- Con il "criterio di cassa" il reddito viene determinato per semplice contrapposizione dei ricavi e proventi "incassati" nel periodo d'imposta e delle spese e degli oneri "sostenuti" nel medesimo periodo d'imposta
- la differenza è aumentata del **valore normale** dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, dei proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa
- potranno continuare a concorrere alla formazione del reddito i seguenti componenti: plusvalenze; sopravvenienze attive; minusvalenze; sopravvenienze passive; ammortamenti; accantonamenti di quiescenza e previdenza
- dal reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le nuove disposizioni **viene sottratto l'importo delle rimanenze finali imputate al reddito dell'esercizio precedente.**

A chi si applicano le nuove regole

→ regime semplificato:

- ✓ previsto per tutte le imprese (esercitate anche in forma collettiva) che NON superano i seguenti limiti:
 - ⇒ € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
 - ⇒ € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività;
- ✓ sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria.

Si ricorda che:

ATTIVITA'	LIMITE
Prestazione di servizio	€ 400.000
Altre attività	€ 700.000

- in caso di inizio attività, è necessario ragguagliare ad anno i ricavi presunti;
- i soggetti "naturalmente" in contabilità semplificata hanno la **facoltà di optare per il regime ordinario.**

Nuovi adempimenti contabili

Per i contribuenti in contabilità semplificata con il nuovo "criterio di cassa"

- è prevista la **tenuta di un apposito registro** in cui annotare, **cronologicamente, i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:**
 - ✓ il relativo importo;
 - ✓ le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
 - ✓ gli estremi della fattura o altro documento emesso.

Un altro registro, invece, deve essere adibito all'annotazione, sempre cronologicamente e con riferimento alla **data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio.**

Per gli altri componenti positivi e negativi di reddito (ad esempio, gli ammortamenti), l'annotazione va fatta sempre nei predetti registri, solo che, come attualmente previsto, si gode di un maggior termine, essendo possibile la registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

NUOVI REGISTRI
<input type="checkbox"/> registro degli incassi
<input type="checkbox"/> registro dei pagamenti

6. IVA DI GRUPPO

Viene introdotto il **titolo V nel D.P.R. 633/1972**, disciplinando il **"Gruppo IVA"** (alternativo alla liquidazione IVA di gruppo ex art. 73, comma 3, DPR n. 633/72), **utilizzabile dal periodo d'imposta 2018**.

CONDIZIONI

Per poter accedere al gruppo IVA devono essere rispettati tre requisiti:

VINCOLO FINANZIARIO	- tra i soggetti esiste un rapporto di controllo (diretto o indiretto) - i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto
VINCOLO ECONOMICO	Tra i soggetti si riscontri una delle seguenti forme di cooperazione: - svolgimento di un'attività principale dello stesso genere - svolgimento di attività complementari o interdipendenti - svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.
VINCOLO ORGANIZZATIVO	Tra i soggetti passivi IVA <i>"esiste un coordinamento, in via di diritto ... o in via di fatto, fra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto"</i> .

OPZIONE

Per la costituzione del **GRUPPO IVA** è necessario esercitare apposita opzione:

- ➔ da parte di tutti i soggetti passivi IVA per i quali ricorrono i vincoli finanziari, economici e organizzativi.

L'efficacia dell'opzione dipende dalla data di presentazione:

se l'opzione è presentata dal 01.01 al 30.09	ha effetto dall'anno successivo
se l'opzione è presentata 01.10 al 31.12	ha effetto dal 2° anno successivo
una volta esercitata l'opzione è vincolante per 3 anni e si rinnova automaticamente.	

Una volta esercitata l'opzione:

- ➔ le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da un **soggetto partecipante al Gruppo IVA** nei confronti di un soggetto
 - ✓ partecipante al Gruppo: **non sono considerate cessioni di beni / prestazioni di servizi;**
 - ✓ **non partecipante al gruppo:** si considerano effettuate dal Gruppo IVA;
- ➔ le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da un **soggetto che non fa parte del Gruppo IVA** nei confronti di:

un soggetto partecipante al Gruppo IVA: si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA.

7. TRASPORTO MARITTIMO, LACUALE, FLUVIALE LAGUNARE - ALIQUOTA IVA 5%

Introduzione a partire dal **1° gennaio 2017 dell'aliquota IVA del 5%** per i seguenti servizi di trasporto effettuati con idonei mezzi:

- ✓ marittimo
- ✓ lacuale
- ✓ fluviale
- ✓ lagunare

Nella previgente normativa:

- tali servizi erano esenti ex art. 10 comma 1, n. 14) del D.P.R. 633/1972
- in tal modo le imprese potranno evitare il pro-rata di esenzione, rendendo detraibile l'intera iva assolta sugli acquisti.

8. RITENUTE CONDOMINI

A partire dal **1° gennaio 2017**:

- il versamento della ritenuta IRPEF effettuata dal condominio in qualità di sostituto di imposta nei confronti dell'appaltatore (ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente)
- deve essere effettuata **solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari ad € 500**
- il condominio, inoltre, è tenuto al versamento entro le scadenze del 30 giugno e del 20 dicembre di ogni anno, anche qualora non sia raggiunto l'importo predetto

Al fine di consentirne la tracciabilità, si fa obbligo ai condomini di effettuare il pagamento dei corrispettivi tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (da stabilire con DM). Si disciplina quindi il regime sanzionatorio per le violazioni.

9. DEDUCIBILITÀ CANONI DI NOLEGGIO

A partire dal 1° gennaio 2017 si prevede un incremento:

- ⇒ del **costo massimo deducibile** per **agenti e rappresentanti** in riferimento all'utilizzo di autovetture in **noleggio** o in **locazione** nello svolgimento della propria attività.
- ⇒ il limite **massimo di deducibilità in caso di auto in locazione o a noleggio** passa da
 - **3.615,20 a**
 - **5.164,57.**

10. TASSA AUTOMOBILISTICA CUMULATIVA PER LE FLOTTE AZIENDALI

Si prevede a partire dal 1° gennaio 2017 il **pagamento cumulativo del bollo** per le flotte aziendali di auto e camion:

- le imprese proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio o locatarie dei mezzi, dovranno effettuare in ogni caso i versamenti "a ciascuna regione o provincia autonoma" in relazione al luogo di immatricolazione dei veicoli.

11. CANONE RAI

Riduzione del Canone a RAI da 100 a 90 euro

12. PROROGA DEL BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE 2017

Si conferma:

- la proroga al 2017 del blocco delle aliquote relative a tributi regionali e comunali già previsto dalla legge di stabilità 2016.

- la possibilità, per i comuni, di applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille all'aliquota TASI per gli immobili non esenti (tra cui le abitazioni principali di lusso)

13. COLTIVATORI DIRETTI E IAP

Per il triennio 2017-2019 i redditi agrari e domenicali dei coltivatori diretti e IAP di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, non concorreranno alla **formazione del reddito ai fini IRPEF**.

14. COMPENSAZIONI IVA ANIMALI VIVI DELLA SPECIE BOVINA E SUINA

Si prevede l'innalzamento per l'anno 2017:

- delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina
- rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all'8%.

Si rinvia ad apposito DM (ai sensi dell'art. 34 c. 1 DPR 633/72) per la fissazione, entro il 31 gennaio 2017, delle percentuali di compensazione IVA, in modo tale da garantire che l'attuazione della misura non comporti minori entrate superiori a 20 milioni di euro.

15. ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con modifica dell'art. 90 c. 2 L. 289/2002, a partire dal **1° gennaio 2017** aumenta da:

- **€ 250.000 ad € 400.000**

la soglia massima di ricavi/proventi conseguiti annualmente dalle associazioni e società sportive dilettantistiche per l'accesso al regime forfettario ex L. 398/91.

L'estensione del limite non si applica ad altre associazioni che non operino nell'ambito dello sport dilettantistico.

Regime forfettario L. 398/91:

- permette la determinazione del reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi/proventi conseguiti, che concorrono alla formazione del reddito d'impresa, il **coefficiente di redditività del 3%, aggiungendo le plusvalenze**
- permette la **detrazione forfettizzata dell'Iva a credito**

16. REGIME PER GLI OPERATORI BANCARI DI FINANZA ETICA E SOSTENIBILE

S'introduce nel TUB:

- la nuova disciplina degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile di cui al nuovo articolo 111-bis: si tratta di operatori che conformano l'attività a taluni principi enucleati dalla norma

Per tali soggetti si dispone l'esenzione dall'imposta sui redditi del 75% delle somme destinate ad incremento del capitale proprio.

17. SABATINI TER

Proroga fino al **31/12/2018** della "Nuova Sabatini" che agevola i finanziamenti per l'acquisto di macchinari:

- il 20% dei quali saranno riservati a investimenti in macchinari industria 4.0 per i quali il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento.

18. CONTRIBUTO ALLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI GRATUITI

Si prevede che i soggetti che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi:

- beneficiano di un contributo fino al 15% del prezzo di acquisto

- fino ad un massimo di €. 3.500 annui nel limite delle risorse disponibili (pari a 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2017 e 2018).

Il contributo viene corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto

19. START UP E PMI INNOVATIVE

- Firma digitale o firma elettronica avanzata per la sottoscrizione dell'atto costitutivo delle start-up innovative
- trasformazione da beneficio transitorio (periodo 2012-2016) a **beneficio a regime** delle agevolazioni previste in favore delle start up innovative
- incremento della misura del beneficio al 30%
- elevazione del **limite massimo** dell'importo su cui applicare la **detrazione IRPEF** portandolo **da €. 500.000 ad €. 1.000.000**
- il **prolungamento del periodo** in cui deve essere **mantenuto l'investimento** per aver diritto al beneficio sia ai fini IRPEF che IRES elevandolo **da 2 a 3 anni**
- escluso l'attuale requisito richiesto (operatività inferiore a 7 anni delle PMI) ai fini dell'applicazione automatica delle agevolazioni di cui all'art. 29 DL n. 179/2012.

20. SOCIETÀ QUOTATE E PERDITE SOCIETÀ NEO COSTITUITE

Possibilità per le società quotate con partecipazioni in imprese che svolgono nuove attività produttive:

- di portare in deduzione le perdite delle imprese partecipate.

La cessione delle perdite, che deve avvenire con riguardo al loro intero ammontare

- è prevista per le società fra le quali intercorre un rapporto di partecipazione
- che preveda una percentuale del diritto di voto e di partecipazione agli utili non inferiore al 20%;
- le società cessionarie o controllanti di queste devono essere quotate
- inoltre la società cedente non deve svolgere in via prevalente attività immobiliare.

Le perdite realizzate e cedibili da società neo costituite sono quelle realizzate nei primi tre esercizi

21. REGIME SPECIALE PER IL RIENTRO DEI LAVORATORI QUALIFICATI

- si estende l'ambito applicativo della disciplina in materia di rientro dei lavoratori italiani all'estero **anche ai lavoratori autonomi**
- e s'innalza dal 30% al 50% l'ammontare di reddito esente da IRPEF

Il criterio di determinazione del reddito in questione:

- si applica anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, ed in possesso di specifici requisiti.

22. TASSAZIONE FORFETTARIA PER CHI TRASFERISCE LA RESIDENZA IN ITALIA

Chi trasferisce la residenza fiscale in Italia verrà tassato:

- **limitatamente ai redditi esteri**, in deroga al principio di tassazione su base mondiale
- **con una imposta sostitutiva su una base imponibile fissa di €. 100.000**
- a cui vanno aggiunti €. 25.000 per ogni componente il nucleo familiare.

Potranno fruire della suddetta opzione coloro che negli ultimi 10 anni hanno avuto per almeno 9 la residenza fiscale all'estero. Una volta esercitata l'opzione dura 15 e cessa in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva.

Dall'imposta sostitutiva sono **esclusi**:

- **i redditi ex art. 67, comma 1, lett. c), D.P.R. 917/1986**, ossia le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate realizzati nei primi 5 anni dall'esercizio dell'opzione.

L'esercizio dell'opzione consente di ottenere l'esonero dal pagamento delle patrimoniali estere (IVIE e IVAFE) e dall'assolvimento del monitoraggio fiscale da effettuare tramite la compilazione del quadro RW della dichiarazione

23. DETASSAZIONE ANNO 2017 E WELFARE AZIENDALE

La detassazione dei premi di risultato viene confermata anche per il 2017.

La legge di bilancio 2017 introduce però alcune novità:

- a) la prima novità consiste nel limite massimo agevolabile che viene elevato da 2.000,00 a 3.000,00 euro. Tale limite è ulteriormente incrementato a 4.000,00 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro,
- b) altra novità è il limite massimo di reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno precedente a quello nel quale il premio è erogato, per poter accedere al regime fiscale agevolato. Il tetto sale a 80.000,00 euro contro i 50.000,00 previsti per il 2016.

La Legge di bilancio 2017 promuove il Welfare Aziendale estendendo anche ai fringe benefit la possibilità di essere fruiti in alternativa al premio di risultato. Ovviamente tale previsione deve essere presente nella contrattazione di secondo livello regolarmente depositata presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore scelga di avvalersi di questa possibilità è prevista, con l'inserimento del comma 184-bis, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente e nemmeno all'imposta sostitutiva dei contributi alla forme pensionistiche complementari, i contributi di assistenza sanitaria, il valore delle azioni di cui all'art. 51 c.2 lett g) del Dpr 917/86.

La Legge di bilancio inserisce una nuova tipologia di fringe benefit modificando l'art. 51 del TUIR integrandone il comma 2 con la lettera f-quarter:

"i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza del compimento degli atti della vita quotidiana..."

Al comma 162 della Legge di bilancio, infine, si stabilisce che "Le disposizioni di cui all'art. 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e ai servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.

24. INCENTIVO PER ASSUNZIONI DI APPRENDISTATO

L'art. 2, c. 1. Dlgs 150/2015 introduceva un incentivo per le assunzioni in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Tale incentivo consisteva in:

- applicazione di un'aliquota contributiva pari al 5% anziché il 10% previsto dall'art. 1, c. 773 Legge 296/2006;
- esenzione dal contributo di licenziamento di cui alla Legge 92/2012 art. 2, c. 31 e 32;
- sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro a finanziamento dell'ASpl nonché del contributo addizionale pari allo 0.30%.

Tale incentivo aveva originariamente validità fino al 31/12/2016 ma, con la Legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 240 lett. b) è stato prorogato fino al 31/12/2017.

25. CONGEDO OBBLIGATORIO PADRE, PREMIO DI NASCITA, BUONO NIDO E VOUCHER

a) Congedo obbligatorio padre

L'art. 2 comma 24 della Legge 92/2012 stabiliva in via sperimentale per gli anni 2013-2015 l'obbligo, per il padre lavoratore dipendente, di astensione di un giorno entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente poteva astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

La legge di bilancio 2017, al comma 354, stabilisce la proroga del congedo obbligatorio retribuito da fruire entro cinque mesi dalla nascita del figlio. La durata del congedo è fissata in 2 giorni per il 2017 e in 4 giorni per il 2018, la cui fruizione può essere anche non continuativa. E' concessa al lavoratore dipendente la possibilità per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre ed in sostituzione del periodo di astensione obbligatoria spettante alla stessa.

b) Premio di nascita

La legge di bilancio 2017 al comma 353 introduce, inoltre, a partire dal 01/01/2017, un premio alla nascita o all'adozione dall'importo di 800,00 Euro. Tale importo viene erogato direttamente dall'INPS in un'unica soluzione, su richiesta della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. Il premio di nascita non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del TUIR.

L'art. 1, dal comma 355 al 357, della Legge di bilancio 2017 dispone nuove tutele a sostegno della genitorialità e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

c) Buono nido

L'art. 1 comma 355 della Legge di bilancio 2017 prevede l'introduzione di un buono nido pari a 1.000,00 Euro annui parametrato a 11 mensilità, da erogare ai nati dal 01/01/2016 per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati. Il bonus è esteso anche in favore dei bambini di età inferiore a 3 anni affetti da gravi patologie croniche per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione.

Il bonus viene corrisposto direttamente dall'INPS per gli anni 2017-2020, nei limiti stanziati dalla Legge, al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione relativa a iscrizione e pagamento della retta. L'agevolazione del Bonus Nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 1, comma 335, della legge 266/2005 e dall'articolo 2, comma 6, della legge 203/2008, e non è cumulabile con la fruizione dei voucher baby sitting.

d) Voucher baby-sitting

L'art. 1 commi 356 e 357 della Legge di bilancio 2017, al fine di sostenere la genitorialità, proroga il beneficio di cui all'art. 4 comma 24 lettera b della Legge 92/2012 per le madri lavoratrici dipendenti. I voucher possono essere utilizzati dalle madri lavoratrici dipendenti al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi ed in alternativa al congedo parentale, per un massimo di 6 mesi con un contributo mensile erogato direttamente dall'INPS.

Il comma 357 estende il beneficio in questione anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici nel limite di 10 milioni di Euro per gli anni 2017-2018.

26. DETRAZIONE PER CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI TECNICI

Introdotta una detrazione IRPEF e IRES per le erogazioni liberali agli istituti tecnici superiori

27. BONUS NIDO

Estensione del bonus di 1.000, oltre che ai bambini iscritti agli asili, anche a "forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche". Per ottenere l'agevolazione nel caso di bambini iscritti all'asilo sarà necessario conservare la ricevuta dei versamenti effettuati.

Viene innalzato il limite massimo per la detrazione del 19% delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di 2° grado del sistema di istruzione:

ANNO	MAX DETRAIBILE
2016	€ 640
2017	€ 750
2018	€ 800

28. CONTRASTO ALL'EVASIONE

Misure per prevenire l'evasione fiscale per prodotti petroliferi e depositi fiscali di prodotti energetici.

29. IRI PER IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE

Introduzione di una **tassazione fissa per le imprese del 24%** in luogo della precedente tassazione per trasparenza con l'applicazione delle aliquote progressive IRPEF.

Ambito soggettivo

- Potranno fruire della tassazione fissa del 24% le **imprese individuali e le società di persone**, quelle che in sostanze scontavano in precedenza la tassazione per trasparenza con le aliquote progressive IRPEF.

Nota: Rientrano nel perimetro applicativo della norma le SRL in regime di trasparenza ex art. 116 Tuir. Tali tipi di società avranno a disposizione la possibilità di optare per la nuova *flat tax* oppure continuare a mantenere il vecchio regime impositivo.

- per **le imprese individuali e le società di persone** sarà possibile esercitare l'opzione: solo se si è obbligati o si è scelto di mantenere la contabilità con il regime "ordinario".

Restano escluse le imprese in contabilità semplificata per le quali viene invece introdotto il principio di tassazione per cassa in luogo del generale principio di tassazione per competenza previsto per le imprese.

La comunicazione

Chi vorrà fruire della nuova opzione a partire dal **1° gennaio 2017** potrà adottare un comportamento concludente per poi confermare l'opzione del Modello UNICO 2018, periodo d'imposta 2017.

- ✓ l'Amministrazione Finanziaria potrebbe predisporre un modello *ad hoc* per permettere di effettuare una **comunicazione preventiva**
- ✓ l'opzione una volta esercitata ha valenza quinquennale e potrà essere rinnovata con le stesse modalità d'esercizio della stessa.

La determinazione della base imponibile

- la base imponibile della nuova imposta verrà determinata con le generali regole di determinazione del **reddito d'impresa**, compreso il principio di competenza, con la possibilità di portare in **deduzione le somme prelevate dall'imprenditore**
- sulla base imponibile così determinata si applicherà l'imposta in **misura fissa del 24%**

- non avverrà più l'imputazione per trasparenza del reddito ai soci o agli imprenditori, ma sarà la società stessa obbligata al versamento dell'imposta.
- in capo al socio verranno ordinariamente tassate le somme prelevate, fatta eccezione per i prelevamenti collegati a i prelievi da riserve pregresse che hanno già scontato la tassazione progressiva, evitando di fatto una doppia imposizione.

Ove l'impresa individuale o la società in un periodo d'imposta maturino una **perdita** questa potrà essere portata in **deduzione degli eventuali utili maturati nei successivi periodo d'imposta, senza alcun vincolo temporale.**

30. ACE

Viene **diminuita l'aliquota percentuale** utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio come segue:

PERIODO D'IMPOSTA	ALIQUTA ACE
2017	2,3%
2018	2,7%

Viene prevista l'estensione della disciplina, mediante applicazione automatica dell'ACE, **alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria**, senza che a ciò vi si provveda con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, così come invece previsto a legislazione vigente.

31. PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Si riaprono i termini per rideterminare il **costo d'acquisto** di:

- ⇒ **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie
- ⇒ **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto
- ⇒ cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate realizzati nei primi 5 anni dall'esercizio dell'opzione.

Nota: Sia i terreni che le partecipazioni devono essere possedute alla data del **01.01.2017** da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali

I termini da rispettare:

redazione ed all'asseverazione della perizia di stima	30.06.2017
---	-------------------

32. PROROGA RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

È prevista nuovamente la possibilità:

- ➔ per i **solli soggetti Ires** (art. 73 c. 1 lett. a) e b) Tuir)
- ➔ di rivalutare **beni d'impresa e partecipazioni**
 - ✓ con la **sola esclusione dei beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa (beni merce), come risultanti dal bilancio al 31/12/2015.**

SOGGETTI AMMESSI:

Si tratta delle società di capitali/enti commerciali, inclusi gli enti non commerciali in relazione al patrimonio destinato all'attività d'impresa e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri.

LE CONDIZIONI PER LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

deve essere eseguita nel bilancio successivo al 2015 (il 2016 per i soggetti "solari")
deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria

deve essere indicata nell'inventario e nella nota integrativa
i beni non possono essere estromessi, ceduti, utilizzati dall'imprenditore o assegnati, prima del quarto esercizio successivo alla rivalutazione
in assenza di un bilancio che dia evidenza contabile del patrimonio dell'impresa, la rivalutazione va evidenziata in un prospetto da cui risulti il costo fiscalmente riconosciuto le rivalutazioni operate

Sui maggiori importi occorre versare l'imposta sostitutiva:

- del **16% per i beni ammortizzabili**
- e del **12% per quelli non ammortizzabili** (terreni e partecipazioni).

La riserva in sospensione d'imposta contabilizzata a fronte della rivalutazione può essere affrancata versando un ulteriore tributo del 10 per cento.

ATTENZIONE: la rivalutazione **non risulta esperibile solo civilisticamente**: l'incremento dei valori nel bilancio d'esercizio comporterà necessariamente l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Il versamento di quest'ultima avverrà in un'unica rata entro il termine di pagamento delle imposte dirette dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

La rivalutazione, non ha effetti fiscali immediati in quanto gli stessi sono:

⇒ **differiti al 3° periodo d'imposta successivo a quello nel quale la rivalutazione è eseguita**;
il recupero fiscale della rivalutazione avverrà a **partire dall'esercizio 2019 per quanto attiene alla deduzione degli ammortamenti**. Fanno eccezione a tale regola i beni immobili per i quali il riconoscimento avrà effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2018.

33. PROROGA ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI

E' prevista:

- la riapertura dei termini per **effettuare l'assegnazione agevolata beni ai soci**.

La proposta di legge si limita a richiamare le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 115 a 121, della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016), prevedendo che le stesse si applichino anche "*alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017*".

SALVAGUARDIA: è possibile fruire dell'assegnazione agevolata anche per le operazioni poste in essere dal 30/09/2016 (termine di decadenza della precedente agevolazione) al 1/01/2017 (presumibile data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2017).

34. NOTE DI VARIAZIONE

Sono abrogate le norme, introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016, che specificavano quando era possibile emettere la nota di variazione in diminuzione nel caso in cui il cessionario o committente fosse a soggetto ad una procedura concorsuale

La Legge di Stabilità per il 2016 aveva modificato il dettato **dell'art. 26 del D.P.R. 633/1972**, prevedendo la possibilità di **anticipare** l'emissione della nota di variazione in diminuzione nel caso di **cliente assoggettato ad una procedura concorsuale**.

Nota: Le nuove regole avrebbero trovato applicazione a partire dal prossimo **1° gennaio 2017**, anche se in dottrina era stata proposta una interpretazione della norma che, se avallata, avrebbe portato all'applicazione della nuova normativa per le procedure in corso prima del 31.12.2016.

Nota: Con la Legge di Bilancio per il 2017 si prevede la cancellazione delle norme che specificavano quando era possibile emettere la nota di variazione in diminuzione nel caso in cui il cessionario o committente sia assoggettato ad una procedura concorsuale

Così facendo si torna all'applicazione delle "vecchie regole".

Le regole per l'emissione della nota di variazione in diminuzione:

Fallimento	Scadenza del termine per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento o per osservazioni al decreto col quale è resi esecutivo il piano di riparto finale.
Concordato fallimentare	Passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato.
Concordato preventivo	Sentenza di omologazione e successivo adempimento del debitore agli obblighi assunti in sede concordataria.
Liquid. coatta amm.	Definitività del piano di riparto predisposto dall'autorità competente.

35. ENTRO IL 31 MARZO LA COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DELLA DETRAZIONE AL 65%

E' online l'applicazione per la comunicazione telematica della cessione del credito per i lavoratori di riqualificazione energetica nel condomini.

Il comma 74 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto la possibilità per i soggetti che di trovano della no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ai fornitori che hanno effettuato i lavori.

36. RIDUZIONE ALQUOTA IRES

Si prevede che:

- ➔ dal **periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31.12.2016** (2017 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) si riduce l'aliquota IRES, che sarà pari al 24%

ALiquota IRES	
2016	27,5%
2017	24%

Il taglio IRES, originariamente previsto per il 2016, è stato posticipato dalla Legge di stabilità per il 2016.

Studio Dott. Begni & Associati